



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Ginnasio Statale "Ennio Quirino Visconti"

Con sezione Liceo Internazionale Cambridge

Piazza del Collegio Romano, 4 - 00186 Roma - Distretto 9 - C.F. 80240330581

☎ 06-121124325 – fax 06 0667663882 – www.liceoqvvisconti.it

✉ rmpc080007@istruzione.it - rmpc080007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, in connessione con la più vasta realtà sociale, al fine di attuare il diritto allo studio e di offrire gli strumenti per la promozione culturale e civile degli studenti, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti nella Costituzione della Repubblica ed avvalorati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 1

Allo scopo di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità, è prioritaria una reale collaborazione tra le diverse componenti; fermo restando le competenze di ciascun organo collegiale. Tale collaborazione trova la sua prima espressione nel Piano dell'Offerta Formativa, approvato ogni anno dal Consiglio d'Istituto, per quanto di sua competenza.

Art. 2

Il Consiglio di Classe, con la presenza degli studenti, dei genitori e dei docenti, è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando richiesto dalla maggioranza del Consiglio stesso, ovvero su richiesta della maggioranza di almeno una delle componenti rappresentate. Non possono essere convocati Consigli di Classe in data successiva al 20 maggio, E' data facoltà al Consiglio di Classe di ammettere, con voto unanime, alle sue sedute, genitori e studenti non eletti, quali uditori senza diritto d'intervento.

Art. 3

Il Comitato Studentesco, composto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, si riunisce secondo le modalità previste dal suo Regolamento e può articolare i propri lavori anche mediante commissioni. La Presidenza dell'Istituto provvede, prima di ogni riunione per la quale le sia giunta richiesta di convocazione almeno due giorni antecedenti la data fissata, ad avvertire i rappresentanti di classe, con apposita comunicazione.

Il Comitato Studentesco elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Comitato può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto, il quale delibera annualmente una somma del bilancio della scuola per le iniziative studentesche implicanti consumo di materiale o spese varie.

Il Comitato Studentesco è aperto a tutti gli studenti dell'Istituto; l'Istituto mette a tal fine a disposizione locali e servizi.

Il Comitato può richiedere la presenza alle sue sedute dei rappresentanti di altre componenti della scuola ed ha facoltà di ammetterli su loro richiesta.

Art. 4

Il Comitato dei Genitori, composto dai rappresentanti dei Genitori ai Consigli di classe ed al Consiglio d'Istituto, si riunisce secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento.

Il Comitato dei Genitori può richiedere la presenza alle sue sedute dei rappresentanti di altre componenti della scuola ed ha facoltà di ammetterli su loro richiesta.

Il Comitato è aperto a tutti i genitori degli studenti che frequentano l'Istituto; l'Istituto mette a tal fine a disposizione locali e servizi.

Art. 5

La conformità dei Regolamenti del Comitato Studentesco e del Comitato dei Genitori alla normativa generale è assicurata dalla Presidenza dell'Istituto, che provvede alla distribuzione di detti regolamenti a tutti i membri dei rispettivi comitati.

Art. 6

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. Le assenze non giustificate, i ritardi nell'ingresso e le uscite anticipate, quando diventano abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa sono passibili di sanzioni.

Art. 7

Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario d'ingresso in Istituto, che ha inizio alle ore 7.50 e termina alle 8.00. Eventuali ritardatari entro i primi dieci minuti (ore 8,10), potranno essere ammessi se con giustificabili motivi, non ripetuti né abituali. Dopo le ore 8,10 sarà possibile entrare solo alla seconda ora (ore 9,00).

Art. 8

L'orario di entrata degli studenti viene definito con delibera del Consiglio d'Istituto, nell'ultima seduta dell'anno precedente. In mancanza di richiesta di modifica, avanzata dai rappresentanti di almeno una componente, resta in vigore l'orario di entrata dell'anno precedente.

Di ogni variazione di orario decisa, per motivi straordinari, dalla scuola, viene data comunicazione alle famiglie, che provvedono a sottoscrivere, per presa conoscenza, la comunicazione.

Art. 9

Si ricorda che il per disposizione normativa (DPR 122/2009, artt. 2 e 14), affinché uno studente possa essere ammesso all'anno successivo è obbligatorio aver frequentato le lezioni per almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale curricolare.

Non sono ammesse più di dieci entrate alla seconda ora nel corso dell'intero anno scolastico: il superamento di tale limite incide sul voto di condotta, sulla valutazione complessiva dell'alunno e sull'assegnazione dei crediti ai fini del voto finale.

L'entrata alla seconda ora è possibile solo in presenza di richiesta di giustificazione compilata e firmata dal genitore sul libretto delle giustificazioni (o dall'alunno stesso se maggiorenne); qualora il ritardo si verifichi per inconvenienti intervenuti durante il percorso da casa a scuola, la richiesta di giustificazione del genitore (o dell'alunno stesso se maggiorenne), sempre compilata e firmata sul libretto delle giustificazioni, deve essere presentata al docente della prima ora il giorno successivo.

Art. 10

Le richieste di uscite anticipate debbono essere autorizzate dalla Presidenza e avanzate solo per eccezionali, rappresentate e comprovabili esigenze, di norma per un numero massimo di cinque all'anno. Il minore deve essere prelevato da un genitore o da persona munita di delega scritta accompagnata da fotocopia di un documento di identità del genitore. L'uscita deve essere richiesta dal genitore compilando e firmando l'apposito spazio sul libretto delle giustificazioni. Anche i maggiorenni sono tenuti ad esibire idonea certificazione che giustifichi il motivo della richiesta di uscita anticipata. Non saranno di norma consentite uscite prima delle ore 11.00.

Art. 11

Per poter essere ammesso in classe, il giorno del rientro a scuola dopo un'assenza di uno o più giorni, l'alunno deve presentare al docente della prima ora la richiesta di giustificazione dell'assenza compilata e firmata dal genitore se minorenni, dall'alunno stesso se maggiorenne.

Gli studenti devono presentare la richiesta di giustificazione delle assenze qualunque ne sia stato il motivo. Tra le motivazioni di assenza dalle lezioni è inclusa la partecipazione a manifestazioni esterne.

Dopo cinque giorni continuativi di assenza (inclusi i festivi), gli studenti devono allegare alla richiesta di giustificazione compilata e firmata dal genitore (o dall'alunno stesso se maggiorenne) sul libretto delle giustificazioni, un certificato medico attestante l'idoneità alla ripresa della frequenza scolastica, salvo che il motivo dell'assenza non risulti da altra documentazione, ritenuta valida dalla Presidenza. I certificati di riammissione sono conservati nel registro di classe insieme con le giustificazioni.

Art. 12

Il libretto delle giustificazioni delle assenze viene consegnato ad almeno uno dei genitori degli alunni. La firma del genitore (o di entrambi i genitori) deve essere depositata in Segreteria all'inizio dell'anno scolastico.

Gli alunni maggiorenni ritirano il libretto personalmente. Il libretto contiene un numero limitato di appositi spazi per la giustificazione delle assenze, esauriti i quali si provvede a darne comunicazione alla famiglia.

Art. 13

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.

Art. 14

Nessuna censura o atteggiamento discriminatorio può colpire né le personali convinzioni politiche, ideologiche e religiose né l'identità culturale e sessuale di ciascuno studente.

Art. 15

Non è consentito all'interno dell'Istituto distribuire volantini ed affiggere manifesti redatti da partiti o da movimenti politici. E' proibita la distribuzione di stampati, giornali o riviste, fatta eccezione per i giornali scolastici dell'istituto, o per altro materiale prodotto dagli studenti la cui distribuzione sia stata autorizzata dalla Presidenza, e salvo quanto deliberato dagli organi competenti per quanto attiene ad attività culturali e didattiche. In ogni caso, ogni volantino o stampato di qualunque genere che circoli per l'Istituto deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della Presidenza.

Art. 16

Gli studenti sono tenuti ad avere, in classe, nell'Istituto e fuori, nell'ambito delle iniziative promosse dalla scuola, un comportamento adeguato alla natura ed alle finalità dell'istituzione scolastica.

Art. 17

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 18

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture scolastiche e a non recare danno al patrimonio della scuola, ivi compresi banchi e muri.

Art. 19

In tutti i locali e gli spazi, anche aperti, dell'Istituto vige il divieto di fumo. Ai contravventori viene comminata la multa prevista dalla normativa.

Art. 20

Durante l'attività didattica è vietato a chiunque l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici finalizzati alla comunicazione con altri o a riprese audiovisive; in caso di inosservanza del divieto, l'apparecchio in questione può essere sequestrato, consegnato in presidenza, e restituito dal Dirigente scolastico al maggiorenne o ai genitori del minorenne.

Art. 21

In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 6-7; 9-11; 13-20, riprodotti negli articoli 1-13 del «Regolamento di disciplina», si applicano le «Sanzioni disciplinari» registrate nel relativo allegato.

Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico potranno di volta in volta valutare la possibilità di convertire le prescritte sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. (In base a quanto indicato nella Nota di cui al titolo, pp. 3-4 tali attività potranno consistere in "attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino dei cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.")

Art. 22

In base a quanto indicato nella Nota di cui al titolo, p. 4, "ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.."

Art. 23

L'uso dei locali scolastici da parte degli studenti, al di fuori del normale orario delle lezioni, è consentito su autorizzazione della Presidenza, compatibilmente con i turni di servizio del personale non docente nonché, ove necessario, con un'adeguata presenza dei docenti.

Alcuni locali scolastici sono dati in uso, in orario extrascolastico e secondo quanto stabilito dagli Organi competenti, per le iniziative programmate nell'ambito del P.O.F.: tali incontri ed iniziative sono pubblicizzati con avvisi affissi negli spazi appositi, all'interno dell'Istituto.

Art. 24

E' riconosciuta e tutelata la facoltà degli studenti di affiggere, nei luoghi a tal fine predisposti all'interno dell'Istituto, manifesti, purché nominativamente firmati da chi se ne assume la responsabilità e purché siglati dalla Presidenza, la cui autorizzazione non può avere carattere di censura ideologica. Qualora la Presidenza ritenga di non dover concedere tale autorizzazione, ne dà comunicazione motivata, da affiggere all'albo dell'Istituto. E' riconosciuta altresì agli studenti la possibilità di gestire direttamente un'apposita bacheca informativa, senza autorizzazione preventiva della Presidenza e sotto la responsabilità dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e della Presidenza del Comitato Studentesco.

Art. 25

L'Istituto considera con favore la presenza di giornali studenteschi. Il Consiglio d'Istituto adotta al riguardo ogni opportuna misura di sostegno, anche attraverso un contributo alle spese di stampa.

Art. 26

La richiesta di Assemblea d'Istituto deve essere presentata alla Presidenza almeno cinque giorni prima della data di convocazione e deve essere affissa su apposito albo, in modo da consentire a tutti gli studenti di venire a conoscenza dell'ordine del giorno. Nel caso in cui si richieda per l'Assemblea d'Istituto la partecipazione di esperti esterni alla scuola, tale richiesta va presentata al Consiglio d'Istituto in tempo utile per la prescritta autorizzazione. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile presentare tale richiesta entro la data prevista per la riunione del Consiglio d'istituto, quest'ultimo può, in via eccezionale, delegare il Dirigente Scolastico ad esaminare la questione e decidere in merito a detta autorizzazione. Il Consiglio d'Istituto non può negare l'autorizzazione per motivi ideologici o politici.

Art. 27

Atteso che l'Assemblea degli Studenti costituisce proficua occasione di partecipazione democratica, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione delle finalità culturali e di formazione dell'attività didattica, è auspicata, nel rispetto dell'autonomia degli studenti, la partecipazione dei docenti fermo restando il dovere di osservare l'orario di servizio, anche al fine di collaborare al mantenimento della disciplina nell'ambito generale dell'Istituto.

E' data altresì facoltà al Comitato degli Studenti di ammettere all'Assemblea, in qualità di uditori, rappresentanti del Comitato dei Genitori che ne facciano richiesta. Durante le ore di Assemblea è sospesa qualsiasi normale attività didattica.

La partecipazione all'assemblea è libera. Il giorno dell'assemblea il docente della prima ora annota sul registro di classe le assenze, le quali vengono giustificate secondo le modalità ordinarie. L'uscita da scuola di coloro che scelgono di non partecipare all'assemblea avviene al termine della prima ora. Gli studenti che scelgono di uscire dall'istituto non possono rientrare a scuola per l'intera durata dell'assemblea. La data dell'assemblea verrà di volta in volta resa nota anche tramite pubblicazione sul sito della scuola.

Art. 28

Il funzionamento della Biblioteca d'Istituto, delle Biblioteche di classe, dei Laboratori scientifici e didattici, nonché delle Palestre, è regolamentato dagli Organi competenti, sotto la responsabilità dei docenti sub-consegnatari.

Art. 29

I colloqui con le famiglie hanno luogo ordinariamente dal mese di novembre fino ad un mese prima del termine delle lezioni. Al fine di facilitare la partecipazione dei genitori con particolari impegni di lavoro, ogni insegnante potrà concordare colloqui, anche pomeridiani, fuori dell'orario scolastico.

Art. 30

I viaggi d'istruzione vengono organizzati per favorire l'integrazione della normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli alunni e su quello del complemento della loro preparazione specifica. In questa ottica vengono considerati parte integrante dell'attività scolastica. Sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Classe, sono programmati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 31

Al fine di assicurare il diritto allo studio, il Consiglio d'Istituto delibera, per quanto di sua competenza e nell'ambito della normativa vigente, in merito allo svolgimento dei corsi di sostegno, di recupero ed integrativi.

Art. 32

Di norma si ritiene inopportuna la richiesta di iscrizione all'Istituto relativa ad alunni le cui famiglie abbiano, in anni precedenti, chiesto e ottenuto il *nulla osta* per ritirare i propri figli da questo Liceo ed iscriverli in altra scuola.

Art. 33

Secondo le disposizioni di legge è costituito nell'Istituto un Organo di garanzia, composto dal Preside, che lo presiede, da un docente, da uno studente, da un genitore e da un non docente, designati rispettivamente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. Tale Organo decide sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Decide altresì sui ricorsi presentati dagli studenti in materia disciplinare nei limiti previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 34

Il Consiglio di Istituto sceglierà del Comitato di Valutazione dei docenti della componente docenti (n. 1), genitori (n. 1) e studenti (n. 1), così come previsto dalla Legge 107/2015, art. 1, c. 129 che lo istituisce, designandoli all'interno dei candidati eletti nel Consiglio stesso, in modo che sia garantita la rappresentatività dei membri stessi.

Art. 35

I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti secondo le modalità determinate dalla scuola. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l'accesso mediante esame ed estrazione di copia è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.

Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dell'importo:

- di Euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano di copertura di dati di altri soggetti;
- di Euro 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano di copertura di dati di altri soggetti;
- di Euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano di copertura di dati di altri soggetti;
- di Euro 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano di copertura di dati di altri soggetti.

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c. della banca cassiera dell'Istituto, prima del ritiro delle copie, comprovato da ricevuta da esibire alla segreteria della scuola. Qualora risulti prevedibile un importo superiore a euro 20,00, potrà essere chiesto un versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge ed ai provvedimenti dell'Autorità scolastica.

Art. 37

Il presente Regolamento è affisso permanentemente all'albo dell'Istituto e ne è possibile la consultazione sul sito del liceo (www.liceoeqvisconti.it).

Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento, che sostituisce interamente il precedente, viene deliberato in data 9 ottobre 2015. Il Consiglio d'Istituto ha facoltà di aggiornare il presente Regolamento, apportando aggiunte e modifiche, ogni qual volta se ne presenti la necessità, o comunque su proposta dei rappresentanti di almeno una componente.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Estratto del Regolamento d'Istituto, articoli 6-7; 9-11; 13-22; 33)

(in osservanza del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 1, recante modifiche all'art. 4 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
cfr. Nota 31.7.2008, pp. 2-3; 4-6)

Art. 1

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. Le assenze non giustificate, i ritardi nell'ingresso e le uscite anticipate, quando diventano abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa sono passibili di sanzioni.

Art. 2

Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario d'ingresso in Istituto, che ha inizio alle ore 7.50 e termina alle 8.00 con la chiusura del portone. Eventuali ritardatari entro i primi dieci minuti, potranno essere ammessi se con giustificabili motivi, non ripetuti né abituali.

Art. 3

Non sono ammessi più di dieci entrate alla seconda ora nel corso dell'intero anno scolastico: il superamento di tale limite incide sul voto di condotta, sulla valutazione complessiva dell'alunno e sull'assegnazione dei crediti ai fini del voto finale.

L'entrata alla seconda ora è possibile solo in presenza di richiesta di giustificazione compilata e firmata dal genitore sul libretto delle giustificazioni (o dall'alunno stesso se maggiorenne); qualora il ritardo si verifichi per inconvenienti intervenuti durante il percorso da casa a scuola, la richiesta di giustificazione del genitore (o dell'alunno stesso se maggiorenne), sempre compilata e firmata sul libretto delle giustificazioni, deve essere presentata al docente della prima ora il giorno successivo.

Art. 4

Le uscite anticipate sono ammesse solo per eccezionali e rappresentate esigenze: il minore deve essere in questo caso prelevato da un genitore e l'uscita deve essere richiesta dal genitore compilando e firmando l'apposito spazio sul libretto delle giustificazioni.

Art. 5

Per poter essere ammesso in classe, il giorno del rientro a scuola dopo un'assenza di uno o più giorni, l'alunno deve presentare al docente della prima ora la richiesta di giustificazione dell'assenza compilata e firmata dal genitore se minore, dall'alunno stesso se maggiorenne.

Gli studenti devono presentare la richiesta di giustificazione delle assenze qualunque ne sia stato il motivo. Tra le motivazioni di assenza dalle lezioni è inclusa la partecipazione a manifestazioni esterne.

Dopo cinque giorni continuativi di assenza (inclusi i festivi), gli studenti devono allegare alla richiesta di giustificazione compilata e firmata dal genitore (o dall'alunno stesso se maggiorenne) sul libretto delle giustificazioni, un certificato medico attestante l'idoneità alla ripresa della frequenza scolastica, salvo che il motivo dell'assenza non risulti da altra documentazione, ritenuta valida dalla Presidenza. I certificati sono conservati agli atti della Segreteria.

Art. 6

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.

Art. 7

Nessuna censura o atteggiamento discriminatorio può colpire né le personali convinzioni politiche, ideologiche e religiose né l'identità culturale e sessuale di ciascuno studente.

Art. 8

Non è consentito all'interno dell'Istituto distribuire volantini ed affiggere manifesti redatti da partiti o da movimenti politici. E' proibita la distribuzione di stampati, giornali o riviste, fatta eccezione per i giornali scolastici dell'istituto, o per altro materiale prodotto dagli studenti la cui distribuzione sia stata autorizzata dalla Presidenza, e salvo quanto deliberato dagli organi competenti per quanto attiene ad attività culturali e didattiche. In ogni caso, ogni volantino o stampato di qualunque genere che circoli per l'Istituto deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della Presidenza.

Art. 9

Gli studenti sono tenuti ad avere, in classe, nell'Istituto e fuori, nell'ambito delle iniziative promosse dalla scuola, un comportamento adeguato alla natura ed alle finalità dell'istituzione scolastica.

Art. 10

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 11

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture scolastiche e a non recare danno al patrimonio della scuola, ivi compresi banchi e muri.

Art. 12

In tutti i locali e gli spazi, anche aperti, dell' Istituto vige il divieto di fumo. Ai contravventori viene comminata la multa prevista dalla normativa.

Art. 13

Durante l'attività didattica è vietato a chiunque l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici finalizzati alla comunicazione con altri o a riprese audiovisive; in caso di inosservanza del divieto, l'apparecchio in questione può essere sequestrato, consegnato in presidenza, e restituito dal Dirigente scolastico al maggiorenne o ai genitori del minore.

Art. 14

In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli precedenti si applicano le sanzioni registrate nel prospetto allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico potranno di volta in volta valutare la possibilità di convertire le prescritte sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. (In base a quanto indicato nella Nota di cui al titolo, pp. 3-4 tali attività potranno consistere in "attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino dei cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.")

Art. 15

In base a quanto indicato nella Nota di cui al titolo, p. 4, "ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p."

Art. 16

Secondo le disposizioni di legge è costituito nell'Istituto un Organo di garanzia, composto dal Preside, che lo presiede, da un docente, da uno studente, da un genitore e da un non docente, designati rispettivamente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. Tale Organo decide sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Decide altresì sui ricorsi presentati dagli studenti in materia disciplinare nei limiti previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

SANZIONI DISCIPLINARI¹

(in osservanza del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 1, recante modifiche all'art. 4 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; cfr. Nota 31.7.2008, pp. 2-6)

1. SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

(Art. 4 comma 1 dello Statuto; Nota 31.7.2008, p. 3)

Mancanze disciplinari	Sanzione	Organo competente	Procedura
1. Irregolarità nella frequenza	Ammonizione orale	Docente Coordinatore	Comunicazione ai genitori
2. Superamento del limite di dieci ritardi (e/o ricorso eccessivo ed ingiustificato ad uscite anticipate)	Ammonizione orale	Docente Coordinatore	Comunicazione ai genitori
3. Assenza o ritardo senza valido motivo	Ammonizione orale	Docente Coordinatore	Comunicazione ai genitori
4. Uscita non autorizzata dall'aula	Ammonizione scritta	Docente dell'ora	Annotazione sul registro di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico
5. Comportamento configurantesi come azione di disturbo dell'attività didattica	Ammonizione scritta	Docente dell'ora	Annotazione sul registro di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico
6. Distribuzione all'interno dell'Istituto di volantini, o affissione di manifesti redatti da partiti e movimenti politici; distribuzione di stampati, giornali o riviste, fatta eccezione per i giornali scolastici dell'istituto, o per altro materiale prodotto dagli studenti la cui distribuzione sia stata autorizzata dalla Presidenza, e salvo quanto deliberato dagli organi competenti per quanto attiene ad attività culturali e didattiche.	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico	Comunicazione ai genitori
7. Inosservanza del divieto di fumo	Multa prevista dalla normativa	Docente delegato Dirigente scolastico	Comunicazione scritta dell'infrazione

¹ Si ricorda che, come riportato all'art. 21 del Regolamento d'Istituto corrispondente all'art. 14 del Regolamento di disciplina, "il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico potranno di volta in volta valutare la possibilità di convertire le prescritte sanzioni in attività a favore della comunità scolastica".

2. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

(Art. 4 comma 8 dello Statuto; Nota 31.7.2008, pp. 3-4)

Organo competente: Consiglio di Classe

Procedura: Comunicazione ai genitori

1. Uso occasionale, non reiterato né prolungato, dei telefoni cellulari durante l'attività didattica	Ammonizione scritta Sequestro del cellulare
2. Uso reiterato e/o prolungato dei telefoni cellulari durante l'attività didattica	Sospensione di un giorno
3. Contraffazione o sottrazione del libretto delle giustificazioni o di altri documenti	Sospensione da uno a tre giorni
4. Uscita non autorizzata dalla scuola durante l'orario scolastico	Sospensione di un giorno
5. Offese ed insulti a persone: compagni, docenti, personale A.T.A., Dirigente Scolastico	Da valutare in rapporto alla gravità
6. Atti di violenza fisica a persone	Sospensione da uno a quindici giorni
7. Atteggiamento discriminatorio rivolto alle personali convinzioni politiche, ideologiche, o all'identità culturale e sessuale di chicchessia	Sospensione da uno a quindici giorni
8. Inosservanza delle norme di sicurezza	Sospensione di durata proporzionata all'entità del danno; risarcimento del danno
9. Danneggiamento del patrimonio della scuola, arredi, suppellettili etc.	Sospensione di durata proporzionata all'entità del danno; risarcimento del danno
10. Introduzione nella scuola di oggetti pericolosi per cose e persone	Sospensione da uno a cinque giorni
11. Effettuazione di riprese audiovisive non autorizzate all'interno della scuola	Sospensione da uno a dieci giorni
12. Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale, – quali ad esempio il furto; la detenzione, l'uso e l'introduzione nell'Istituto di sostanze stupefacenti, – viene sanzionata, fatto salvo quanto specificato nei successivi tre punti relativi ad altrettante tipologie di sanzioni e quanto indicato nell'art. 22 del Regolamento d'Istituto corrispondente all'art. 15 del Regolamento di Disciplina, con la sospensione da uno a quindici giorni.	

3. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

(Art. 4 comma 9 dello Statuto; Nota 31.7.2008, pp. 3-4)

Organo competente: Consiglio d'Istituto

Procedura: Comunicazione ai genitori

Tali sanzioni vengono applicate qualora siano stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); o qualora il fatto commesso abbia “tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto”. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo” (Nota 31.7.2008, p. 4).

4. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

(Art. 4 comma 9 bis dello Statuto; Nota 31.7.2008, p. 5)

Organo competente: Consiglio d'Istituto

Procedura: Comunicazione ai genitori

Tali sanzioni vengono applicate qualora ricorrano “situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale”; e “qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico” (Nota 31.7.2008, p. 5).

5. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

(Art. 4, comma 9 bis e 9 ter dello Statuto; Nota 31.7.2008, p. 5)

Organo competente: Consiglio d'Istituto

Procedura: Comunicazione ai genitori

Tali sanzioni vengono applicate relativamente ai “casi più gravi” di quelli per i quali si è adottato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, di fronte “al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate” (Nota 31.7.2008, p. 5)

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

(Delibera del Collegio dei Docenti del 17 marzo 2009)

Il voto è ricavabile da ciascuno dei (e quindi anche da uno solo) degli indicatori:

1. Osservanza delle norme.
2. Frequenza: assenze, entrate e uscite.
3. Partecipazione alla lezione.
4. Impegno.
5. Comportamento nei confronti di compagni, docenti, non docenti.

5	<ul style="list-style-type: none">– Gravi e gravissime mancanze nell'osservanza delle norme che regolano la civile convivenza all'interno della scuola; mancanze per le quali sia stata già erogata una sanzione disciplinare.– Frequenza caratterizzata da elevato numero di assenze saltuarie, ritardi ed uscite anticipate, tale da non consentire un adeguato inserimento nel percorso formativo.– Partecipazione alla lezione caratterizzata da continua disattenzione e da frequenti azioni di disturbo al lavoro che si svolge in classe.– Scarso impegno nelle attività della scuola.– Comportamento connotato da gravi e gravissime mancanze di rispetto nei confronti dei compagni e/o di tutto il personale, docente e non docente, operante nella scuola.
6	<ul style="list-style-type: none">– Talune mancanze nell'osservanza delle norme che regolano la civile convivenza all'interno della scuola.– Frequenza irregolare con numero significativo di assenze saltuarie, ritardi ed uscite anticipate di poco eccedente quello stabilito dal Collegio docenti.– Partecipazione alla lezione caratterizzata da frequente disattenzione e da occasionali azioni di disturbo al lavoro che si svolge in classe.– Inadeguato impegno nelle attività della scuola.– Comportamento talvolta non del tutto corretto nei confronti dei compagni e/o di tutto il personale, docente e non docente, operante nella scuola.
7	<ul style="list-style-type: none">– Sostanziale osservanza delle norme che regolano la civile convivenza all'interno della scuola, accompagnata da non isolate manchevolezze e leggerezze.– Frequenza abbastanza regolare con numero di assenze saltuarie, ritardi ed uscite anticipate non superiore rispetto a quello stabilito dal Collegio docenti.– Partecipazione corretta alla lezione caratterizzata da qualche momento di disattenzione e da qualche azione di disturbo al lavoro che si svolge in classe; azione determinata da insufficiente autocontrollo e da leggerezza,.– Impegno non sistematico nelle attività della scuola.– Comportamento non sempre disponibile e collaborativo nei confronti dei compagni e/o di tutto il personale, docente e non docente, operante nella scuola.
8	<ul style="list-style-type: none">– Osservanza sistematica delle norme che regolano la civile convivenza all'interno della scuola, accompagnata da singole manchevolezze non significative.– Frequenza regolare con numero di assenze saltuarie, ritardi ed uscite anticipate non superiore a quello stabilito dal Collegio docenti.– Partecipazione corretta alla lezione, esplicitandosi – nelle varie modalità specifiche della personalità di ciascuno – senza arrecare comunque disturbo al lavoro che si svolge in classe.– Impegno regolare e costante nelle attività della scuola.– Comportamento rispettoso dei compagni e di tutto il personale, docente e non docente, operante nella scuola.

9	<ul style="list-style-type: none"> – Osservanza sistematica delle norme che regolano la civile convivenza all'interno della scuola. – Frequenza regolare con un numero contenuto di assenze, ritardi ed uscite anticipate (con l'eccezione dei motivi di documentata e seria necessità). – Partecipazione corretta alla lezione, esplicantesi – nelle varie modalità specifiche della personalità di ciascuno – in un atteggiamento comunque positivo fondato sull'interesse e sul desiderio di apprendere ed approfondire. – Impegno serio, regolare e costante nelle attività della scuola. – Comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei compagni e di tutto il personale, docente e non docente, operante nella scuola.
10	<ul style="list-style-type: none"> – Osservanza consapevole, ed esemplare per i compagni, delle norme che regolano la civile convivenza all'interno della scuola. – Frequenza assidua con un numero estremamente contenuto di assenze, totale mancanza o del tutto eccezionali casi di ritardi ed uscite anticipate debitamente motivate. – Partecipazione sempre vigile, attiva e motivata alla lezione, – pur esplicantesi nelle varie modalità, più o meno estroverse, specifiche della personalità di ciascuno, – ma di volta in volta confermata dai risultati raggiunti, e tale comunque da innalzare la qualità del dialogo scolastico. – Impegno serio, profondo, regolare e costante nelle attività della scuola. – Comportamento rispettoso, collaborativo e generoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale, docente e non docente, operante nella scuola.